



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 732 DI DATA 12 Ottobre 2021

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Società Cooperativa - stabilimento di Scurelle (TN), loc. Solizzan, 1 - Centro integrato. Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT)

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente sostituto
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 515 del 17 luglio 2019 con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Ecoopera Società Cooperativa (di seguito *Ditta*), con sede legale in Trento, loc. Sponda Trentina, 18, l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa al Centro integrato per la gestione dei rifiuti sito in Scurelle (TN), loc. Solizzan, 1;

considerato che l'AUT in questione ha compreso i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione per la gestione del Centro integrato per lo stoccaggio, anche previa *selezione* con *accorpamento* ed eventuale *raggruppamento* (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15), dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, provenienti dall'ambito del territorio della Comunità Valsugana e Tesino, con funzione promiscua di Centro di Raccolta Zonale (CRZ), di piattaforma a supporto delle raccolte differenziate esercitate dal gestore del servizio pubblico e di stazione di trasferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, **per un quantitativo complessivo di 35.000 t/anno e nei limiti del volume massimo istantaneo complessivo di 3.000 m³, dei quali 50 tonnellate di rifiuti pericolosi**, nonché di Centro di Raccolta (CR) di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gestito in regime di D.M. 8 aprile 2008, rilasciata ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 8-ter del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 272 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione allo scarico in vasca a tenuta di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- d) nulla osta di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

considerato che il Centro integrato è ripartito nelle seguenti zone operative:

- STRUTTURA EX CRZ: area di stoccaggio previa eventuale selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) e di raggruppamento ai fini del recupero (operazione R12) di rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche e dal gestore del servizio pubblico di raccolta, avente volume istantaneo massimo complessivo di 830 m³ e potenzialità massima complessiva annua di 5.000 t, così ripartita:
 - Tettoia – area coperta che ospita, su platea impermeabilizzata, una batteria di container scarrabili per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, una postazione (denominata *Area 4*) per il deposito dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) negli specifici contenitori indicati dal Centro di Coordinamento RAEE e un container dedicato per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi; nell'ambito della platea sotto tettoia possono trovare posto inoltre:
 - I. una postazione per il deposito del rifiuto da spazzamento stradale, da allestire secondo le modalità indicate nell'elaborato "*TAV CRZ – UTILIZZO DELLE AREE – allestimento tipo di area per trasferimento spazzamento e per analisi merceologiche*" datata marzo 2019 (ns. prot. n. 255004 di data 18 aprile 2019) e allegata al presente provvedimento;
 - II. una postazione per le operazioni di analisi merceologica dei rifiuti;
 - III. una postazione per il deposito dei rifiuti conferiti in "Bag in box";
 - Aree 3/a e 3/b – n. 2 aree scoperte poste ai lati opposti della corsia di conferimento alle spalle della tettoia, nei pressi dell'edificio uso ufficio, per la raccolta degli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori dotati di copertura;
 - Area 4 – piattaforma scoperta posta sul piazzale antistante la tettoia, per il deposito dei RAEE in container;
- STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI: piattaforma in calcestruzzo, realizzata su due livelli per facilitare lo scarico dei rifiuti dall'alto, coperta da tettoia, per lo stoccaggio in container, con eventuale raggruppamento ai fini del recupero (operazioni R13, R12, D15), di rifiuti non pericolosi conferiti in via prioritaria dal gestore del servizio pubblico di raccolta, con

accesso selettivo anche per il conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche, avente volume istantaneo massimo complessivo di 500 m³ e potenzialità massima complessiva annua di 30.000 t;

- PIAZZALE DI MANOVRA: insieme di n. 5 aree asfaltate funzionali allo stazionamento di container pieni o in fase di loro riempimento, dei soli rifiuti solidi non pericolosi, per un volume istantaneo massimo complessivo di 1.670 m³; la potenzialità annua dei depositi nel piazzale di manovra è da computarsi in quella complessiva del Centro (35.000 t);

vista la domanda di modifica dell'AUT presentata dalla Ditta in data 5 agosto 2021 (ns. prot. n. 567434) e integrata in data 18 agosto 2021 (ns. prot. n. 598224), con particolare riferimento all'integrazione dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla precedente lettera a), con:

- l'inserimento del rifiuto pericoloso "*miscele bituminose contenenti catrame di carbone*" con codice CER 17.03.01*, da stoccare esclusivamente sotto la tettoia della "struttura ex CRZ", senza aumento né del volume istantaneo complessivo né del quantitativo annuo complessivo autorizzati del Centro;
- la sostituzione della specifica riguardante la "STRUTTURA EX CRZ", che stabilisce "*nell'ambito della platea sotto tettoia possono trovare posto inoltre [...] III. Una postazione per il deposito dei rifiuti conferiti in "Bag in box"*" con la seguente specifica "*nell'ambito della platea sotto tettoia possono trovare posto inoltre [...] III. Una postazione per il deposito dei rifiuti conferiti in "bag in box", casse, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e polietilene (PE), big bags*";

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*";

considerato che in caso di modifica non sostanziale allo stabilimento o alle attività ivi esercitate, qual'è quella richiesta dalla Ditta, si applica quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la nota di data 11 agosto 2021 (ns. prot. n. 580593) con la quale è stato comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni alla domanda presentata;

considerato che con la stessa nota è stato comunicato al Comune di Scurelle (TN) che, data la natura della modifica richiesta, per quanto riguarda le autorizzazioni ambientali di competenza comunale riferite al Centro integrato "*riteniamo in via preliminare confermato quanto trasmesso con nota del Comune di data 18 giugno 2019, prot. n. 4533 (ns. prot. n. 395039 di data 20 giugno 2019), così come integrata in data 9 luglio 2019 (ns. prot. n. 433876), in merito al nulla osta in materia di emissioni acustiche, al nulla osta in materia di emissioni in atmosfera e all'atto di assenso al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in vasca a tenuta delle acque reflue domestiche, fatte salve eventuali Vostre osservazioni che devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda*";

considerato che il Comune di Scurelle (TN) non ha comunicato osservazioni in merito, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento;

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 18 agosto 2021 (ns. prot. n. 598224), descrittive delle modalità di stoccaggio aggiornate dei rifiuti autorizzati, all'interno del Centro integrato;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

vista la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (ns. prot. n. 312975) con la quale sono stati individuati, ai fini della semplificazione procedurale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, i casi in cui le modifiche di autorizzazioni in essere in materia di gestione dei rifiuti non necessitano di essere sottoposte al parere preventivo della struttura competente;

rilevato che le modifiche in materia di gestione dei rifiuti richieste dalla Ditta nella domanda di modifica dell'AUT rientrano tra le fattispecie indicate nella predetta nota in quanto riguardano l'inserimento di una nuova tipologia di rifiuto, omogenea rispetto a quelle finora gestite, senza aumento del quantitativo di stoccaggio istantaneo complessivo e mantenendo comunque uguale il quantitativo totale di rifiuti autorizzato;

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda di data 5 agosto 2021 (ns. prot. n. 567434) non sia da assoggettare alle procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

considerato che le modifiche richieste con la domanda in esame non prevede l'aumento del quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi e pertanto al Centro integrato in questione, anche nella sua nuova configurazione impiantistica, continua a non applicarsi la procedura di Autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici ed i loro concessionari sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura delle attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti, anche previo accorpamento, selezione e raggruppamento, autorizzate con il presente provvedimento;

considerato che la Ditta, in quanto società affidataria dalla Comunità Valsugana e Tesino della gestione del Centro integrato di Scurelle e in generale del servizio pubblico integrato di raccolta dei rifiuti sul territorio della stessa Comunità, è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 88 del T.U.L.P. a copertura delle suddette operazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (regolamento di attuazione della L.P. 10/1998);

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto di poter procedere alla modifica dell'AUT come richiesto dalla Ditta, integrando la tabella denominata "*RIFIUTI GESTITI ESCLUSIVAMENTE IN REGIME AUTORIZZATORIO ORDINARIO DI STOCCAGGIO (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)*" – facente parte del capitolo Rifiuti dell'Allegato 1 alla determinazione n. 515 del 17 luglio 2019 – con l'inserimento del rifiuto pericoloso "*miscele bituminose contenenti catrame di carbone*" identificato con codice CER 17.03.01*;

stabilito di poter confermare ogni altra prescrizione, raccomandazione e scadenza contenute nella citata determinazione n. 515 del 17 luglio 2019;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis, 17, 23, 65, 66, 67-bis, 84, 86, 88, 102-bis (comma 2) e 102-ter;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.M. 8 aprile 2008 attuativo dell'art. 183, comma 1, lettera mm) “*centro di raccolta*”, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante “*Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*”;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di modificare, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 515 di data 17 luglio 2019 alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, loc. Sponda Trentina, 18, rappresentata legalmente dal sig. Renzo Cescato, relativa al Centro integrato per la gestione dei rifiuti sito in Scurelle (TN), loc. Solizzan, 1, integrando la tabella denominata “*RIFIUTI GESTITI ESCLUSIVAMENTE IN REGIME AUTORIZZATORIO ORDINARIO DI STOCCAGGIO (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)*” – facente parte del capitolo Rifiuti dell'Allegato 1 – con l'inserimento del rifiuto pericoloso “*miscele bituminose contenenti catrame di carbone*” identificato con codice CER 17.03.01*;

- 2) di stabilire che le modalità di stoccaggio aggiornate dei rifiuti all'interno del Centro integrato sono quelle descritte nella tabella "*Modalità di stoccaggio dei rifiuti*" pervenuta in data 18 agosto 2021 (ns. prot. n. 598224), allegata al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che il Centro integrato è ripartito nelle seguenti zone operative aggiornate:
- STRUTTURA EX CRZ: area di stoccaggio previa eventuale selezione e accorpamento (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) e di raggruppamento ai fini del recupero (operazione R12) di rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche e dal gestore del servizio pubblico di raccolta, avente volume istantaneo massimo complessivo di 830 m³ e potenzialità massima complessiva annua di 5.000 t, così ripartita:
 - Tettoia – area coperta che ospita, su platea impermeabilizzata, una batteria di container scarrabili per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, una postazione (denominata *Area 4*) per il deposito dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) negli specifici contenitori indicati dal Centro di Coordinamento RAEE e un container dedicato per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi; nell'ambito della platea sotto tettoia possono trovare posto inoltre:
 - I. una postazione per il deposito del rifiuto da spazzamento stradale, da allestire secondo le modalità indicate nell'elaborato "*TAV CRZ – UTILIZZO DELLE AREE – allestimento tipo di area per trasferimento spazzamento e per analisi merceologiche*" datata marzo 2019 (ns. prot. n. 255004 di data 18 aprile 2019) e allegata al presente provvedimento;
 - II. una postazione per le operazioni di analisi merceologica dei rifiuti;
 - III. una postazione per il deposito dei rifiuti conferiti in "bag in box", casse, fusti/fustini di capacità fino a 200 litri in acciaio e polietilene (PE), big bags;
 - Aree 3/a e 3/b – n. 2 aree scoperte poste ai lati opposti della corsia di conferimento alle spalle della tettoia, nei pressi dell'edificio uso ufficio, per la raccolta degli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori dotati di copertura;
 - Area 4 – piattaforma scoperta posta sul piazzale antistante la tettoia, per il deposito dei RAEE in container;
 - STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI: piattaforma in calcestruzzo, realizzata su due livelli per facilitare lo scarico dei rifiuti dall'alto, coperta da tettoia, per lo stoccaggio in container, con eventuale raggruppamento ai fini del recupero (operazioni R13, R12, D15), di rifiuti non pericolosi conferiti in via prioritaria dal gestore del servizio pubblico di raccolta, con accesso selettivo anche per il conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche, avente volume istantaneo massimo complessivo di 500 m³ e potenzialità massima complessiva annua di 30.000 t;
 - PIAZZALE DI MANOVRA: insieme di n. 5 aree asfaltate funzionali allo stazionamento di container pieni o in fase di loro riempimento, dei soli rifiuti solidi non pericolosi, per un volume istantaneo massimo complessivo di 1.670 m³; la potenzialità annua dei depositi nel piazzale di manovra è da computarsi in quella complessiva del Centro (35.000 t);
- 4) di confermare ogni altra prescrizione, raccomandazione e scadenza contenute nella determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 515 di data 17 luglio 2019 n. 515 del 17 luglio 2019;
- 5) di stabilire che **il termine di validità dell'Autorizzazione Unica Territoriale è la stessa della determinazione originaria n. 515 del 17 luglio 2019 (scadenza il 17 luglio 2034); la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di ricordare che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;

- 7) di ricordare che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 10) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (60 giorni);
- 11) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, al Comune di Scurelle (TN) e, per conoscenza, alla Comunità Valsugana e Tesino, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari – U.O. Igiene e Sanità Pubblica nonché al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 12) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 13) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera, comprese nel presente provvedimento, è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

CENTRO INTEGRATO DI SCORRELLE

Modalità di stoccaggio dei rifiuti

CER	MODALITA' DI DEPOSITO
020104	casce, fusti, fustini
020108*	casce, fusti, fustini
020109	casce, fusti, fustini
020110	casce, fusti, fustini, big bags
080111*	casce, fusti, fustini
080112	casce, fusti, fustini
080119*	fusti, fustini, cisternette
080120	fusti, fustini, cisternette
080121*	fusti, fustini, cisternette
080318	casce, fusti, fustini
130113*	fusti, fustini, cisternette
130205*	fusti, fustini, cisternette
130206*	fusti, fustini, cisternette
130207*	fusti, fustini, cisternette
130208*	fusti, fustini, cisternette
150101	container
150102	container
150103	container
150104	container
150106	container
150107	container
150109	big bags, casce
150110*	big bags
150111*	big bags, casce
150202*	fusti, fustini
150203	fusti, fustini
160103	container
160107*	casce, fusti, fustini
160210*	casce
160211*	container
160213*	container, ceste
160214	container, ceste
160601*	casce
160602*	casce, fusti, fustini
160603*	casce
160604	casce, fusti, fustini
160605	casce, fusti, fustini
170201	container
170202	container
170203	container
170301*	casce, cumulo su pallet, big bags
170405	container
170504	container
170603*	casce, cumulo su pallet, big bags
170802	container
170903*	casce, cumulo su pallet, big bags
170904	container
191002	container, casce
191201	container, casce

CENTRO INTEGRATO DI SCURELLE

Modalità di stoccaggio dei rifiuti

191203	container, casse
191204	container, casse
191205	container, casse
191207	container, casse
200101	container
200102	container, casse
200108	container
200110	sacchi
200111	sacchi
200113*	fusti, fustini
200114*	fusti, fustini
200115*	fusti, fustini
200117*	fusti, fustini
200119*	casse, fusti, fustini
200121*	casse, fusti, fustini
200121*	big bags, casse
200123*	container
200125	fusti, fustini, taniche, secchi
200126*	fusti, fustini
200127*	casse, fusti, fustini
200128	casse, fusti, fustini
200129*	casse, fusti, fustini
200130	casse, fusti, fustini
200131*	big bags
200132	big bags
200133*	casse, fusti, fustini
200134	casse, fusti, fustini
200135	container
200136	container
200137*	container
200138	container
200139	container
200140	container
200141	casse, fusti, fustini, big bags
200201	container
200202	container
200203	container
200301	container
200302	container
200303	container, cumulo su platea
200307	container
200399	casse, fusti, fustini, big bags, container